



## **SHE PVCFI Newsletter n° 17**

**Rapporto mensile del PVC Forum Italia su normative nuove o aggiornamento delle esistenti che riguardano ambiente, salute e sicurezza che coinvolgono prodotti, impianti, produzioni, trasformazioni.**

**Il rapporto è suddiviso in 8 capitoli:**

**Reach  
Sostanze e preparati pericolosi  
Biocidi  
Interferenti Endocrini  
Materiali a contatto con alimenti  
GPP ed Ecolabel  
Rifiuti e Riciclo  
Altre informazioni**

**Le informazioni contenute in questo rapporto sono estratte da documenti resi disponibili da Enti, Istituzioni ed Associazioni della filiera chimica italiane ed europee. In particolare da ECVM, Plasticseurope, PlasticseuropeItalia, Federchimica, Centro Reach.**

**Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto riportato nel testo possono essere richiesti dai soci direttamente al PVC Forum Italia tramite il seguente indirizzo e-mail [reach@pvcforum.it](mailto:reach@pvcforum.it); Il PVC Forum Italia provvederà a dare risposta tramite lo stesso indirizzo dopo eventuale consultazione di esperti dello specifico settore (Centro Reach e altri consulenti messi a disposizione)**

## **Reach**

1) E' stata aggiornata la linea guida "How to communicate with ECHA in dossier evaluation". Il documento è rivolto ai dichiaranti, ma può anche essere utile alle parti interessate che partecipano alle consultazioni pubbliche.

([http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/pg\\_12\\_how\\_to\\_comm\\_with\\_echa\\_in\\_dossier\\_evaluation\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/pg_12_how_to_comm_with_echa_in_dossier_evaluation_en.pdf))

2) L'ECHA ha pubblicato un aggiornamento del documento "Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza" che tiene conto sia della fine del periodo transitorio per l'etichettatura delle miscele sia della modifica dell'allegato II del regolamento REACH, apportata dal regolamento (UE) 2015/830 del 28 maggio 2015.

(<http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-reach>)

3) In relazione al Regolamento Reach e al Regolamento CLP, Federchimica ha organizzato, come ogni anno, la 13° Conferenza Sicurezza Prodotti dal titolo "REACH: non solo registrazione. I nuovi processi, le nuove sfide, i nuovi modi di comunicare". Questa conferenza si terrà a Milano il 22 settembre

(<http://www.federchimica.it/DALEGGERE/Eventi/AgendaFederchimica/2015/09/22/default-calendar/13a-conferenza-sicurezza-prodotti-reach-e-clp>)

4) Il 22 settembre si terrà a Roma il primo webinar organizzato da ECHA sulla sostituzione di sostanze chimiche pericolose (SVHC) con sostanze alternative più sicure.

Il seminario affronterà l'uso da parte delle aziende delle sostanze SVHC e la loro possibile sostituzione. Il webinar sarà il primo di una serie dedicata interamente alla sostituzione delle SVHC.

## **Sostanze e Preparati Pericolosi**

1) Come già detto al precedente report, il 29 luglio scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 105/2015, che recepisce la Direttiva "Seveso 3", pubblicato sul Supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2015.

Oltre all'aggiornamento dell'intera disciplina relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti sottolineiamo l'allineamento della normativa "Seveso" ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio previsti dal Regolamento CLP,. Inoltre vogliamo sottolineare che è stato cancellato, per le aziende che non raggiungono la soglia minima di sostanze pericolose previste nella Seveso ed un'attività contemplata in allegato A del D.Lgs. 334/99, dell'obbligo di valutare comunque nel DVR il rischio da incidente rilevante e adottare misure di informazione, formazione ed equipaggiamento come da Decreto 16/03/98,

2) Una guida Echa per le Pmi sulla sicurezza delle sostanze chimiche dal titolo "La sicurezza chimica nelle imprese, Introduzione per le Pmi" è stata pubblicata dall'Echa anche in lingua italiana l'italiana. Viene data una panoramica sulla normativa corrente riguardante l'uso sicuro delle sostanze chimiche e i dettagli dei regolamenti in vigore Reach, Clp e Bpr con i relativi adempimenti.

## **Biocidi**

1) L'ECHA ha pubblicato il documento "Guidance on Active Microorganisms and Biocidal Products" che fornisce consulenza tecnica sui requisiti di informazione, sull'identificazione dei pericoli e sulla valutazione del rischio dei microrganismi quali sostanze attive e dei prodotti biocidi che li contengono.

2) Dal 1° settembre scorso gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 95 del Regolamento (UE) 528/2012 si applicheranno a tutte le aziende della catena di approvvigionamento di biocidi: dai produttori e importatori di principi attivi, ai distributori di prodotti e agli utilizzatori di biocidi per produrre articoli trattati con, o che intenzionalmente incorporano, biocidi. In particolare l'utilizzatore deve dimostrare, se richiesto, che il proprio fornitore/importatore è nell'elenco previsto proprio dall'art. 95.

## **Interferenti endocrini**

Il 24 luglio scorso è stato pubblicato dalla Direzione Health and Safety Food della Commissione Europea il rapporto "Report on public consultation on defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation".

([http://ec.europa.eu/health/endocrine\\_disruptors/docs/2015\\_public\\_consultation\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/docs/2015_public_consultation_report_en.pdf))

Il rapporto da un resoconto dei risultati della consultazione pubblica, ma non esprime alcuna posizione della Commissione Europea.

## **Materiali a contatto con alimenti**

Nulla da segnalare

## **Green Public Procurement ed Ecolabel**

Nulla da segnalare

## **Rifiuti e Riciclo**

1) Il 14 agosto 2015 è stata pubblicata la Legge n. 125 del 6 agosto 2015 che:

a) all'art. 7, comma 9-ter, si definisce che, fino all'adozione di specifici criteri a livello europeo, la caratteristica di pericolosità "HP 14 - Ecotossico" va attribuita secondo le modalità stabilite dall'ADR per la classe 9 — M6 e M7.

b) all'art.11 nella qualifica di "produttore di rifiuti" (articolo 183, comma 1, lettera f) viene incluso anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti.

c) Inoltre viene definito che il "deposito" è solo quello "preliminare alla raccolta" e che per quanto riguarda il "deposito temporaneo" (articolo 183, comma 1, lettera bb), che il raggruppamento dei rifiuti comprende anche "il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento" e che per "luogo di produzione dei rifiuti" bisogna intendere "l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".

2) Sulla G.U. 191 del 19 agosto è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'ambiente 7 agosto 2015 relativo alla classificazione dei rifiuti radioattivi. Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 4 marzo 2014 n° 45 ed in vigore dal 20 agosto, stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi distinti in 5 categorie: 1 rifiuti radioattivi a vita media molto breve; 2 rifiuti radioattivi di attività molto bassa; 3 rifiuti radioattivi di bassa attività; 4 rifiuti radioattivi di media attività; 5 rifiuti radioattivi di alta attività.

### **Altre informazioni**

1) Sulla G.U.R.I. n. 187 del 13 agosto è stata pubblicata la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Il provvedimento è in vigore dal 28 agosto e all’art. 3 disciplina (inserendo il nuovo articolo 17-bis nella Legge 241/1990) il silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche: se un'Amministrazione, per emanare provvedimenti amministrativi e normativi, deve acquisire assensi, concerti o nulla osta da parte di un'altra Amministrazione pubblica, quest’ultima deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. La regola vale anche per gli assensi da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ma in questo caso il termine è di 90 giorni, decorsi i quali scatta il silenzio-assenso.

2) Il Ministro dell’Interno ha pubblicato (sulla G.U.R.I n. 192 – Supplemento Ordinario n. 51 del 20 agosto) il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, Decreto 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139”.

3) Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 31230 del 17 luglio 2015 riguardante “Assenza di cartellonistica indicante l'altezza massima di ingresso dei veicoli all'interno del piazzale aziendale: responsabilità anche nei confronti dei terzi”.

In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Obbligando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 81/2008, là dove impone al datore di lavoro, al fine di regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, il ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente in relazione al traffico stradale (e dunque alla prevista cartellonistica indicante l'altezza massima d'ingresso dei veicoli e degli autoarticolati all'interno del piazzale in esame).

4) E’ stata pubblicata sulla GU la direttiva n. 996 del 19 maggio 2015 che definisce i metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE.

5) In conformità a quanto richiesto dalla “Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 per la proibizione delle armi chimiche e dalla legge 445/95, il 30 settembre 2015 scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni preventive per l'anno 2016.